

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.12.2006
C(2006)7074

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

**SULL'ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
(2003/361/CE) DEL 6 MAGGIO 2003 RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE
MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

IT

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	SINTESI DELLE PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE DAGLI STATI MEMBRI, DALLA BEI E DAL FEI	4
2.1	Informazioni relative alle misure d'attuazione	4
2.2	Informazioni relative ai primi risultati	4
2.3	Questioni affrontate dagli Stati membri	5
2.4	Informazioni per il pubblico.....	5
3.	SINTESI DELLE PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE DALLA COMMISSIONE	5
3.1	Applicazione della definizione PMI ai programmi e alle politiche	5
3.2	Informazioni destinate al pubblico e alle amministrazioni	6
3.2.1	Creazione di una casella di posta elettronica funzionale.....	6
3.2.2	Pubblicazione di una guida per gli utenti	6
4.	CONCLUSIONI.....	6

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE (2003/361/CE) DEL 6 MAGGIO 2003 RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

Nel maggio 2003 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI)¹, qui di seguito indicata come la "raccomandazione". Essa ha sostituito la precedente raccomandazione² a decorrere dal 1° gennaio 2005 e invita gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti (qui di seguito la "BEI") e il Fondo europeo per gli investimenti (qui di seguito "FEI") a conformarsi al titolo I del suo allegato (qui di seguito "l'allegato") per quanto riguarda i programmi destinati alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

La definizione è stata riveduta per rispecchiare l'evoluzione economica posteriore al 1996, promuovere l'innovazione e favorire i partenariati. L'evoluzione economica in termini di prezzi e di produttività si traduce in un notevole aumento delle soglie finanziarie. L'innovazione e i partenariati sono stati promossi mediante un certo numero di nuove misure che consentono il trattamento favorevole di alcuni investitori (quali le società di capitali di rischio), nonché grazie a disposizioni specifiche destinate alle università e ai centri di R&S senza scopo di lucro.

La nuova definizione intende inoltre fare in modo che siano concesse misure di sostegno soltanto a quelle imprese che ne hanno effettivamente bisogno. Pertanto è stata introdotta una distinzione fra i vari tipi di imprese (*autonome, partner e collegate*), in modo da prendere in considerazione la capacità da parte delle PMI di fare appello a finanziamenti esterni.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della raccomandazione, gli Stati membri, la BEI e il FEI devono comunicare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004, qualsiasi misura adottata per l'attuazione. Sono inoltre tenuti ad informare la Commissione, non oltre il 30 settembre 2005, dei primi risultati dell'attuazione.

L'articolo 9 dell'allegato recita che *sulla base di un bilancio relativo all'applicazione della definizione di cui alla presente raccomandazione, elaborato entro il 31 marzo 2006 e prendendo in considerazione le eventuali modifiche dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE riguardante la definizione delle imprese collegate ai sensi di tale direttiva, la Commissione adegua, per quanto necessario, la definizione di cui alla presente raccomandazione, in particolare le soglie relative al fatturato e al totale di bilancio, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita e dell'andamento economico all'interno della Comunità.*

¹ 2003/361/CE, GU L124 del 20.5.2003, pag. 36.

² 96/280/CE, GU L107 del 30.4.1996, pag. 4.

In risposta al requisito summenzionato, la presente relazione rivede l'applicazione della nuova definizione in base alla situazione a tutto il marzo 2006. La relazione riassume le principali azioni intraprese dagli Stati membri, dalla BEI e dal FEI, nonché dalla Commissione e sottolinea i settori nei quali la raccomandazione potrebbe richiedere in futuro ulteriori adattamenti.

Sebbene siano sorte alcune difficoltà d'interpretazione all'inizio dell'attuazione, i primi risultati sembrano confermare che la nuova definizione è più adatta alle varie categorie di PMI e prende meglio in considerazione la realtà economica analizzando i rapporti fra le imprese.

2. SINTESI DELLE PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE DAGLI STATI MEMBRI, DALLA BEI E DAL FEI

2.1 Informazioni relative alle misure d'attuazione

Nel dicembre 2004 la Commissione ha invitato gli Stati membri, la BEI e il FEI a riferire circa le disposizioni d'applicazione conformemente a quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2 della raccomandazione. Dopo diversi richiami, la Commissione fino ad ora ha ricevuto le risposte di 23 Stati membri, della BEI e del FEI.

Tutti gli Stati membri che hanno risposto hanno comunicato alla Commissione di avere adottato nel loro sistema giuridico la definizione delle PMI che figurava nella raccomandazione, fissando al 1° gennaio 2005 la data di entrata in vigore per tutti i casi. Il tipo di strumento giuridico utilizzato varia da provvedimenti non vincolanti (raccomandazioni o circolari) fino a leggi nazionali. Uno Stato membro ha indicato di avere adottato un "riferimento dinamico", precisando nella legislazione nazionale che la sua definizione delle PMI coincideva con quella in vigore a livello europeo.

Uno degli Stati membri ha effettuato un conteggio e indicato le soglie finanziarie della categoria delle microimprese che risultano inferiori a quelle raccomandate, in modo da far corrispondere meglio la legislazione nazionale esistente con le caratteristiche specifiche dei settori.

La BEI e il FEI hanno riferito alla Commissione circa l'applicazione della nuova definizione delle PMI alle loro attività. Sia la BEI che il FEI hanno messo in pratica la definizione nella loro sfera d'azione.

2.2 Informazioni relative ai primi risultati

Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono stati inoltre invitati ad informare la Commissione, entro il 30 settembre 2005, circa i primi risultati a seguito dell'attuazione della nuova definizione delle PMI. Fino ad ora soltanto nove Stati membri hanno potuto fornire dei risultati, per lo più a causa del fatto che la definizione è entrata in vigore soltanto da poco tempo.

Da un'analisi preliminare realizzata da una regione autonoma di uno Stato membro sulla popolazione delle PMI cui si riferiva la nuova definizione, in confronto ai dati corrispondenti alla definizione precedente, risulta che il numero di imprese che hanno "migrato" da una categoria all'altra a seguito del cambiamento di definizione è molto limitato. Queste conclusioni confermano il parere della Commissione che, malgrado il nuovo criterio sulla

dipendenza, il notevole aumento delle soglie permette a un importante numero di imprese di mantenere lo status di PMI.

2.3 Questioni affrontate dagli Stati membri

Gli Stati membri hanno sollevato un certo numero di punti per quanto riguarda l'applicazione della nuova definizione. La maggior parte dei punti in questione si riferiscono ad aspetti già discussi al momento dell'elaborazione della raccomandazione, quali la definizione di soglie diverse e/o criteri per settore.

Tuttavia vi sono alcuni aspetti nuovi, come quelli che citiamo qui di seguito:

- uno Stato membro considera che non debba essere imposto alle autorità locali un tetto massimo della popolazione per poter beneficiare dell'eccezione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) dell'allegato³;
- due Stati membri hanno fatto presente una situazione d'incertezza per quanto riguarda l'applicazione della regola dei due esercizi (articolo 4, paragrafo 2 dell'allegato) al calcolo degli effettivi e degli importi finanziari in caso di fusioni e acquisizioni⁴;
- uno Stato membro deplora che diversi concetti della raccomandazione non siano definiti specificamente (ad esempio, *enti pubblici*, *"business angels"*, *investitori istituzionali*, ecc.). In questi casi si fa riferimento sia ai testi europei, quando sono disponibili, che ai testi nazionali e questo causa difficoltà al momento di attuare la raccomandazione, in particolare nel caso in cui la legislazione nazionale non fornisca vere e proprie definizioni di alcuni di questi concetti, cosa che vale nel caso dello Stato membro in questione.

2.4 Informazioni per il pubblico

La maggior parte degli Stati membri ha adottato iniziative per fornire al pubblico le opportune informazioni circa la definizione e per chiarire alcuni dei problemi sollevati dagli imprenditori. In generale essi considerano la guida PMI per l'utente (citata qui di seguito) come un utile strumento che hanno ampiamente diffuso.

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE DALLA COMMISSIONE

La Commissione ha intrapreso diverse azioni riferite alla nuova definizione delle PMI.

3.1 Applicazione della definizione PMI ai programmi e alle politiche

La Commissione ha adottato misure per adattare i programmi e le politiche alla nuova definizione delle PMI, misure riferite in particolare a tre settori: politica della concorrenza (aiuti di stato), ricerca e sviluppo (settimo programma quadro in materia di RST) e politica di coesione. Per quanto riguarda gli aiuti di stato, la nuova definizione delle PMI è stata integrata

³ L'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) dell'allegato stabilisce che un'impresa può essere definita autonoma anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% da parte, fra l'altro, delle autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

⁴ Il superamento delle soglie degli effettivi o delle soglie finanziarie modifica lo status delle PMI soltanto quando avviene per due esercizi consecutivi.

nel regolamento relativo all'esenzione per categoria per le PMI⁵. Nel settore della R&S, i formulari di candidatura sono stati modificati per prendere in considerazione i nuovi criteri della definizione. Gli Stati membri sono stati inoltre invitati ad usare la nuova definizione delle PMI nell'attuazione del programma di coesione.

3.2 Informazioni destinate al pubblico e alle amministrazioni

3.2.1 Creazione di una casella di posta elettronica funzionale

La Commissione ha creato una casella di posta elettronica funzionale (entr-sme-definition@cec.eu.int) a disposizione del pubblico sin dal 2003 per eventuali domande circa la nuova definizione delle PMI. La DG Imprese e industria è incaricata di rispondere alle domande. Alla Commissione sono pervenute oltre 250 domande o reazioni in merito alla raccomandazione dopo l'adozione, con un numero elevato di domande molto dettagliate relative all'applicazione a situazioni specifiche. La Commissione ha fornito chiarimenti e spiegazioni in tutti i casi.

Alcune delle domande ricorrenti riguardano l'applicazione o l'interpretazione, quali ad esempio:

- la motivazione e il metodo di calcolo delle soglie finanziarie e degli effettivi;
- il periodo di riferimento da considerare quando si calcolano i dati relativi a un'impresa;
- i rapporti fra le imprese tramite le persone fisiche che operano sullo stesso mercato o su mercati adiacenti.

Le risposte alla maggior parte di queste domande figurano nella Guida citata qui di seguito.

3.2.2 Pubblicazione di una guida per gli utenti

La Commissione ha pubblicato una guida per gli utenti in 22 lingue (20 lingue UE + l'islandese e il norvegese) per presentare le modifiche contenute nella nuova definizione e spiegarne i motivi. La guida spiega in che modo stabilire se un'impresa può considerarsi una PMI seguendo una metodologia passo per passo e illustrandola con alcuni esempi. Inoltre fornisce risposte alle domande più frequenti che sono giunte alla casella di posta elettronica funzionale, nonché alla maggior parte dei punti sollevati dagli Stati membri. Circa 70.000 copie della guida sono state distribuite attraverso vari canali (IRC, EIC, rappresentanti permanenti, ecc.). La guida è anche disponibile sul sito web Europa⁶. Fino all'ottobre 2006 era stata consultata oltre 250.000 volte.

4. CONCLUSIONI

Tutti gli Stati membri che hanno fornito un feedback alla Commissione hanno intrapreso azioni conformi alla raccomandazione. Inoltre sono state prese misure a livello comunitario per adattare i programmi e le strategie dell'UE alla definizione delle PMI. Si può quindi considerare che la nuova definizione delle PMI sia stata attuata in maniera adeguata.

⁵ Regolamento 70/2001, GU L 10 del 13.01.2001, pagg. 33-42.

⁶ http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide.pdf

L'esperienza acquisita fino adesso, sebbene limitata, dimostra che la nuova definizione fornisce un quadro più chiaro della vera posizione economica delle PMI. Gli Stati membri o le parti in causa hanno fatto presenti alcuni problemi d'interpretazione, la maggior parte dei quali è stata risolta rapidamente rispondendo direttamente alle domande ricevute e con la pubblicazione della guida per gli utenti. Le questioni rimanenti⁷, secondo la Commissione, non hanno un'importanza tale da giustificare un adattamento precoce della definizione, a scapito di un livello minimo di stabilità del quadro giuridico. Tuttavia potrebbero costituire, assieme ad altre eventuali questioni sollevate nei prossimi anni, la base di una futura revisione. L'evoluzione economica successiva al maggio 2003 non richiede peraltro modifiche delle definizioni. Infine, l'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE sul quale si basa la definizione delle imprese collegate, non è stato modificato dal 2003.

Un periodo di attuazione di quattro anni permetterebbe ai vari attori di acquisire maggiore esperienza e sarebbe possibile procedere a una nuova valutazione entro il 31 marzo 2009. Nel frattempo la Commissione controllerà l'evoluzione dell'inflazione e gli incrementi di produttività nell'UE per valutare l'opportunità di un adeguamento dei massimali finanziari.

⁷ Vedasi punto 2.3 precedente.